

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

- Dott. Angela Latella -Presidente
- Dott. Maria Teresa Oddone -Consigliere
- Dott. Marina Maistrello -Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa n. 547/2014 R.G. promossa da

M. T. (COD. FISC. [redacted])
elettivamente domiciliato in **VIA P. [redacted], L. S. [redacted]**
rappresentato e difeso dall'Avv. **S. G. [redacted]**

appellante

nei confronti di

F. E. (COD. FISC.: [redacted])
elettivamente domiciliato in **C. C. [redacted], L. S. [redacted]**
rappresentato e difeso dall'Avv. **D. C. [redacted] A. [redacted]**
([redacted] P. K. [redacted] L. S. [redacted])
([redacted]) VIA CARLO MIRABELLO, 17 00195 ROMA;

NERI ROBERTA
ZARDO FULVIO

appellato

CONCLUSIONI

Per l'appellante M. T.: ""

SENT. N° 536/16
del 16/05/2016

(decisa il
05/05/2016)
Cron. 932/16
Rep. 558/16

Oggetto: Vendite
di cose mobili



2

AVV. GIACOMO SCOPSI
Via A. E. Persio, 19
16121 LA SPEZIA

R.G. 547/2014

L'Avv. G. [REDACTED] S. [REDACTED], difensore in atti dell'attore appellante M. T. [REDACTED] precisa le conclusioni come in appresso:

in via principale:

" voglia l'E.II.ma Corte di Appello di Genova, adversis rejectis, dichiarare che il procedimento doveva essere interrotto a causa dell'apertura del fallimento in pendenza del giudizio di primo grado dell'allora attore E. [REDACTED], con le conseguenze tutte ex lege e con vittoria di onorari professionali e spese per entrambi i gradi di giudizio in favore del M. T. [REDACTED], attore appellante"

In via subordinata:

" voglia l'E.II.ma Corte di Appello di Genova, adversis rejectis, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, e nel pronunciare l'improcedibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio, tenere nel dovuto conto le argomentazioni di parte attrice appellante e per l'effetto compensare integralmente le spese di giudizio".



Prat. 3193 Quater

magazzino" avendo già controllato e visionato sia i locali che i beni strumentali dell'azienda, con la conseguenza che già nel prezzo di acquisto dell'azienda si era tenuto conto di ciò. Peraltro, per le attrezzature (frigoriferi cucina) come risulta dal contratto di vendita, sono stati pagati ben 14.000,00 euro, una somma non da poco, per macchinari non funzionanti!

E' per tutti i suesposti motivi che nella memoria 183 n. 1 abbiamo dedotto che la scrittura privata del 28/5/2010, laddove reale, rispecchi un accordo **simulato** ovvero **nullo** per assoluta genericità della *res dubia* non essendo specificate le "contestazioni" sulla base delle quali sarebbe stata stipulata l'asserita transazione. Su tali domande il tribunale non si è pronunciato e qui vengono riproposte.

Allo stato la E [redacted] come sopra domiciliata rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:

in via pregiudiziale: disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della W [redacted]

in via preliminare: dichiarare inammissibile ovvero infondata l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante, per i motivi sopra esposti, condannando l'appellante alla pena pecuniaria di cui all'art. 283 comma II c.p.c.;

nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto. previa eventuale dichiarazione di nullità ovvero simulazione della scrittura privata del 28.5.2010, con condanna dell'appellante alle spese e compensi [redacted]



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il F. E. , creditore in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 15.12.08 , esecutivo , di W. O. , a sua volta creditrice di M. T. in relazione al prezzo di vendita dell'azienda allo stesso ceduta , ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia ex art. 548 cpc M. T. e la W. O. , per ottenere il pagamento del suo credito nei confronti di W. O. successivamente alla dichiarazione negativa del terzo pignorato M. T. dd. 14.12.2010 (doc. 4). che ha fatto seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (doc. 3) in data 25.11.2010.

L'attore ha richiesto accertarsi che M. T. alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (25.11.2010) era debitore della W. O. della somma di euro 60 mila, in virtù del contratto di cessione di azienda da tali parti stipulato.

Costitutosi in giudizio, il convenuto ha prodotto una scrittura transattiva asseritamente intervenuta tra sé e la W. O. relativamente al prezzo di cessione dell'azienda – scrittura già prodotta davanti al GE all'udienza del 16.3.11- e ha contestato la sussistenza del suo debito verso la W. O. , che è rimasta contumace.

Parte attrice ha contestato la efficacia della suddetta scrittura, priva di data certa e ne ha richiesto la declaratoria di nullità per indeterminatezza dell'oggetto o l'annullamento e l'inefficacia nei suoi confronti.

A seguito di escussione dei testi indicati dalle parti, la causa è stata definita con sentenza depositata in data 21.10.2013, che ha accertato la sussistenza del debito di euro 40 mila di M. T. nei confronti di W. O. alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e che ha assegnato il termine perentorio di gg. 60 per la riassunzione della procedura esecutiva, con condanna di M. T. alla rifusione all'attore delle spese di causa.

Avverso a tale sentenza ha proposto appello M. T. , denunciandone l'erroneità ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte (.dichiararsi l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia della sentenza di primo grado e , in subordine, respingere la domanda dell'attrice in primo grado, con vittoria delle spese di causa).

L'appellato F. E. , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo altresì la mancata evocazione nel giudizio di appello della W. O. , litisconsorte necessario nel giudizio ex art. 548 cpc, in quanto esecutato e creditore di M. T. .

Con ordinanza collegiale del 25.9.2014, la Corte ha ordinato all'appellante di integrare , entro il termine perentorio del 9.1.15, il contraddittorio nei confronti di W. O. srl, litisconsorte necessaria , in quanto debitore esecutato dal F. E. .

L'appellante non ha provveduto a tale incumbente , assumendo all'udienza del 18.6.15 che la W. O. srl è irreperibile e producendo la visura camerale dd. 17.6.15.

inammissibilitàcausa INSCINDIBILE



Con ordinanza collegiale in data 14.7.15, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 21.1.16.

A tale udienza i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è poi stata assunta in decisione, alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali.

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'obbligo del terzo M. T., debitore di W. O. a sua volta debitrice del F. E.

Con il primo motivo di appello, M. T. ha sollevato una eccezione inerente a una questione rilevabile d'ufficio e cioè ha sostenuto che il fallimento E. non si è mai costituito nel giudizio di primo grado, instaurato dalla società E. e che, pertanto, la sentenza di primo grado è nulla.

Tale eccezione pregiudiziale è infondata, poiché dagli atti di causa risulta che il F. E. si è costituito in giudizio con comparsa dd. 17.2.12, depositata in cancelleria e presente nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado.

Ciò premesso la Corte osserva che W. O. è litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, M. T. essendo tale società debitore esecutato dalla creditrice E., alla quale è poi subentrata la curatela fallimentare.

L'appellante non ha ottemperato all'ordine ex art. 331 cpc della Corte di integrazione del contraddittorio nei confronti di W. O., entro il termine perentorio stabilito nell'ordinanza collegiale del 25.9.2014 e, solo dopo il decorso di più di sei mesi dalla scadenza del suddetto termine- del quale avrebbe potuto, prima della relativa scadenza, chiedere una proroga per effettuare le ricerche della destinataria della disposta notifica – ha affermato di non avere provveduto alla notifica per irreperibilità della società W. O. Vertendosi nella specie in una ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la suddetta omissione non può che determinare la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 331 cpc.

Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo ex art. 4 del Decreto n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della sua non particolare difficoltà, seguono la soccombenza.

Si da atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione da lui proposta, ai sensi dell'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012, nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, *contrariis rejectis*, così provvede:

Dichiara inammissibile l'appello proposto da M. T. avverso alla sentenza emessa dal Tribunale di L. S. il 21.10.2013.

inammissibilitàcausa INSCINDIBILE

1




Condanna l'appellante alla rifusione a parte appellata delle spese del presente grado del giudizio , che liquida in complessivi euro 3.600,00,, oltre a oneri di legge.

Dichiara tenuto l'appellante al versamento a titolo di contributo unificato dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR n. 115/2012, nel testo modificato dall'art. 1 c. 17 della L. n. 228/2012.

Così deciso in Genova, il 5 maggio 2016

IL CONSIGLIERE EST.RE
(dr. M. MAISTRELLO)



IL PRESIDENTE
(dr. A. LATELLA)



CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Deposito in Cancelleria il 16 MAG. 2016

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE

